



# COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

## ORDINANZA N. 40

**Oggetto:**

ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

### IL SINDACO

**Premesso** che le Autorità competenti hanno richiamato l'attenzione di tutte le istituzioni in ordine alle problematiche connesse con l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, per fronteggiare il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;

**Preso atto** che la Regione Veneto con propria ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 2022 ha dichiarato lo stato di crisi idrica in tutto il territorio della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13.4.2001, n. 11 e della L.R. 16/8/2007, n. 40, a seguito delle anomale condizioni meteorologiche e idrologiche;

**Preso atto** altresì della nota della Regione Veneto Prot. 279902 del 22 giugno 2022 a richiamo delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 2022 – azioni conseguenti;

**Considerato** che le condizioni meteo e idrologiche hanno quale conseguenza una minore disponibilità di risorse idriche dovuta al prolungarsi dell'assenza di precipitazioni atmosferiche di notevole quantità e durata;

**Ritenuto** di dover evitare l'utilizzo improprio dell'acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autoveicoli e simili e di spazi ed aree pubbliche e/o private ed emungimenti per scopi voluttuari, ciò al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile;

**Ritenuto** pertanto di imporre una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla limitazione degli sprechi di acqua al fine di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per l'uso domestico e civile;

**Vista** la nota nr. Prot. 10229 del 28.07.2022 trasmessa da Viacqua spa;

### Richiamati:

- l'art. 98 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme in materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009 n. 107;
- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

**Visti** in particolare gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

### **ORDINA**

1) con decorrenza dalla data di firma del presente provvedimento e sino al 31.08.22 alla popolazione residente o avente attività su tutto il territorio comunale di non utilizzare l’acqua potabile erogata dall’acquedotto cittadino per:

- il lavaggio di piazzali e vialetti, salvo documentata ed evidente situazione inerente l’igiene pubblica. In tal caso l’intervento sarà autorizzato dai competenti uffici comunali;
- lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi);
- scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.)
- innaffiamento di prati, giardini e orti con qualsiasi mezzo o apparecchiatura, fatto salvo l’uso di eventuali serbatoi per il recupero dell’acqua piovana.

2) agli eventuali proprietari di pozzi artesiani di attenersi alle disposizioni di cui all’ordinanza del Genio Civile PGN 4011/32.12.45 del 17 maggio 2000, che ordina in tutto il territorio della Provincia di Vicenza, tra le altre cose, che l’erogazione dei pozzi salienti a getto continuo, sia regolata con idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera;

3) a tutta la popolazione di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici, adottando le “buone pratiche” indicate dalla Società Viacqua [nel proprio sito istituzionale](#).

Si precisa che sono esclusi dalla presente ordinanza gli agricoltori e floricoltori iscritti alla CCIAA e i gestori di impianti sportivi comunali, per quanto attiene alla sopravvivenza del manto erboso nel campo da gioco.

### **AVVERTE**

che i contravventori saranno perseguiti, a norma di legge, con sanzioni amministrative previste dall’articolo 7 bis del d.lgs 267/2000 da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. Che il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che la presente comunicazione sia resa pubblica mediante l’affissione all’albo pretorio comunale e diffusa con idonei strumenti per garantire la conoscenza ai cittadini che la devono applicare.

Il Sindaco  
Ing. Emanuele Boscoscuro

Torrebelvicino, 01/08/2022

IL SINDACO  
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)